



PROGRAMMA
OPERATIVO
FESR 2007-2013
Competitività
Regionale e
Occupazione

AVVISO PUBBLICO
START-UP, START-HOPE
SOSTEGNO ALLE PICCOLE NUOVE
IMPRESE INNOVATIVE

POR FESR ABRUZZO 2007-2013

ATTIVITA' I.2.2.

TESTO AGGIORNATO CON LE MODIFICHE DI CUI ALLA
D.G.R. N. DEL

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. **1.32** del **-3 MAR. 2014**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dot. Walter Gariani)



Indice

Art. 1	Finalità del presente Avviso	4
Art. 2	Caratteristiche tecniche e finanziarie del Fondo di Rotazione	4
Art. 3	Soggetti Beneficiari.....	6
Art. 4	Ambito di operatività del fondo.....	7
Art. 5	Tipologie di investimento ammesse.....	7
Art. 6	Regimi di sostegno	8
Art. 7	Presentazione delle domande	8
Art. 8	Commissione di Valutazione – Nomina e compiti.....	10
Art. 9	Esame e Valutazione delle istanze e gestione delle partecipazioni.....	11
Art. 10	Tutors.....	16
Art. 11	Controllo e monitoraggio.....	16
Art. 12	Esclusioni, Revoche e Decadenze	17
Art. 13	Conservazione della documentazione.....	18
Art. 14	Tutela della privacy.....	18



Riferimenti normativi

Si richiamano di seguito le principali norme di riferimento:

- Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.
- Regolamento (CE) n. 1080/2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (d'ora in avanti: FESR).
- Regolamento (CE) n. 1828/2006, che definisce le modalità attuative dei Fondi e relative rettifiche.
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).
- Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio 18 dicembre 2008 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate.
- Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria.
- Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Reg. (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
- Regolamento (CE) n. 846/2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006.
- Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria.
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1236/2011 della Commissione del 29 novembre 2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 per quanto riguarda gli investimenti mediante strumenti di ingegneria finanziaria.
- Regolamento (UE) n. 1310/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria e alcune disposizioni relative alle dichiarazioni di spesa.
- Orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), COM (2005) 141 del 12 aprile 2005.
- Orientamenti Strategici Comunitari in maniera di coesione, decisione del Consiglio del 6 ottobre 2006 (2006/702/CE).
- Quadro Strategico Nazionale decisione CCI 2007 IT 16 1 UNS 001 del 13/07/2007.
- Programma Operativo Regionale (in seguito "POR") 2007-2013, finanziato dal FESR a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale ed occupazione" approvato con decisione della Commissione C(2007) 3981 del 17/08/2007 e relativo Strumento di Attuazione regionale (SAR).



- Riprogrammazione del POR FESR 2007/2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 8988 del 12/11/2009.
- Gazzetta ufficiale dell' Unione Europea. C 244 del 1/10/2004 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà".
- Decreto ministeriale 18 aprile 2005 "Adeguamento della disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese".
- Decreto legislativo 123/98 per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese.
- Legge statale n. 241/90, con particolare riferimento all' art.12, che disciplina il procedimento per l' emanazione di provvedimenti di erogazione di benefici economici.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 che approva (in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006) le norme in materia di ammissibilità delle spese nell' ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.mm.ii.
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità finanziaria e Determinazioni dell' AVCP n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010.
- Capitolato speciale di appalto per la selezione di un soggetto al quale affidare in concessione la costituzione e la gestione di un Fondo di Rotazione, ivi compresa l'attività di cassa, per aiuti alle piccole nuove imprese innovative e per facilitare la fusione e/o aggregazione di Consorzi Fidi.
- Decreto Legge 179 del 18 ottobre 2012 in tema di sviluppo delle Startup e s.m e i.



Art. 1 Finalità del presente Avviso

La Regione Abruzzo, con Determinazione del Servizio Appalti Pubblici e Contratti n. DD4/70 del 12/07/2011, ha aggiudicato al RTI FIRA S.p.A. – Finanziaria Regionale Abruzzese (mandataria) e Banca Popolare di Lanciano e Sulmona, Cassa di Risparmio della Provincia di L'Aquila S.p.A., Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo e Cassa di Risparmio della Provincia di Pescara S.p.A. (congiuntamente le mandanti) - il servizio di costituzione e gestione di un Fondo di Rotazione, ivi compresa l'attività di cassa, per gli aiuti alle piccole nuove imprese innovative abruzzesi.

Il suddetto RTI ha individuato – con Atto Costitutivo e Regolamento Interno - la FI.R.A. spa (mandataria) quale soggetto che attuerà le fasi di gestione e che nel prosieguo sarà definito "Soggetto Gestore".

Nel quadro delle strategie di intervento volte a favorire, attraverso la partecipazione al capitale di rischio, le piccole nuove imprese innovative, operanti nel territorio della Regione Abruzzo nei settori ad alta tecnologia, il presente Avviso per l'Attività I.2.2 "Aiuti alle piccole nuove imprese innovative" (di seguito definito come "Sostegno alle piccole nuove imprese innovative") è finalizzato a favorire investimenti aziendali volti alla ricerca applicata, allo sviluppo precompetitivo e allo start-up di attività e processi innovativi, con particolare riguardo a quelli energetico-ambientali e di efficienza energetica. Le piccole nuove imprese devono rispettare i parametri di cui al DM 18 Aprile 2005, che ha recepito la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dovranno essere costituite in forma di società di capitali ed avere unità operativa nel territorio regionale.

Il presente avviso vuole favorire anche quanto disposto dal Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 e s.m e i in tema di sviluppo delle Startup. In particolare sarà attribuita una premialità a progetti di sviluppo tecnologico come volano per la crescita dell'occupazione (in particolare di quella giovanile), diffusione di una cultura dell'imprenditorialità e del rischio, nonché di supporto nel processo di interazione tra istruzione, istituzioni ed aziende.

Una volta che il Fondo sarà ricostituito a seguito del disinvestimento delle partecipazioni societarie accordate, dovrà essere riutilizzato per le stesse finalità per le quali è stato costituito.

Art. 2 Caratteristiche tecniche e finanziarie del Fondo di Rotazione

Importo

La dotazione finanziaria prevista per il presente Avviso, in attuazione dell'Attività I.2.2, è pari a 9.000.000,00 di euro. Tale dotazione potrà essere incrementata a discrezione della Regione Abruzzo.

Durata

Il termine per le assunzioni di partecipazioni da parte del Soggetto Gestore è il 31/12/2015, salvo eventuali proroghe stabilite dall'Amministrazione regionale.

Modalità di investimento



La partecipazione del Soggetto Gestore al capitale sociale delle piccole imprese, costituite/costituende sotto forma di società di capitali, sarà minoritaria (non inferiore al 15% e non superiore al 45%) per un importo massimo di € 1,5 milioni per impresa e per una durata massima di 5 anni ***più due anni di proroga per agevolare le operazioni di disinvestimento, concedibili dal Soggetto Gestore e previa sottoscrizione di un nuovo patto parasociale.***

Tale partecipazione potrà avvenire esclusivamente attraverso la sottoscrizione di quote di nuova emissione susseguente ad un aumento di capitale per le società già costituite, ovvero, attraverso la sottoscrizione di quote per società costituende, mediante versamento di denaro liquido, anche comprendente un eventuale sovrapprezzo eccedente il valore nominale delle partecipazioni.

Il Soggetto Gestore si riserva di procedere alla partecipazione nel capitale sociale dell'impresa iniettando le risorse in una o più tranche sino ad un massimo di 1,5 milioni di euro.

Le modalità di investimento saranno comunque basate sul raggiungimento degli obiettivi fissati nel business plan, sulla progressività dell'investimento ovvero su un investimento ripartito in più fasi collegate al raggiungimento di obiettivi definiti in fase iniziale.

La società partecipata dal Fondo si impegna alla non distribuzione degli utili/dividendi sino allo smobilizzo della partecipazione del Soggetto Gestore.

Preliminare alla sottoscrizione delle quote è la determinazione del valore dell'impresa e delle quote da sottoscrivere. Tale attività presuppone pertanto l'attribuzione di un prezzo per quota/azione (da negoziare con il proponente) al fine di raggiungere un valore condiviso.

Coinvolgimento investitori privati

Al fine di massimizzare le opportunità di sviluppo delle imprese beneficiarie il Soggetto Gestore potrà attivare delle procedure di coinvolgimento della rete nazionale di investitori specializzati (Business Angel), previa condivisione con il singolo soggetto beneficiario in fase negoziale.

Disinvestimento

Sono di esclusiva competenza del Soggetto Gestore tutte le decisioni inerenti il disinvestimento delle partecipazioni societarie assunte con l'intervento del Fondo, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal presente Avviso e specificati negli accordi sottoscritti (patti parasociali) tra il Gestore e i Beneficiari in sede di acquisizione della partecipazione.

La cessione delle quote acquisite dovrà avvenire in ogni caso entro e non oltre 5 anni dalla data di acquisizione e comunque non oltre i due anni successivi, concedibili dal Soggetto Gestore e previa sottoscrizione di un nuovo patto parasociale, come proroga per compiere e/o perfezionare le operazioni di disinvestimento.

In tutte le ipotesi di disinvestimento i soci hanno l'obbligo di riacquistare le quote sottoscritte così come definito nei patti parasociali.

Modalità di cessione

La cessione delle quote sottoscritte potrà avvenire attraverso:

- l'acquisto da parte della società;
- l'acquisto da parte dei soci;
- l'acquisto da parte di nuovi soci industriali o finanziari;

La modalità di uscita sono definite nei patti parasociali.



Art. 3 Soggetti Beneficiari

Sono ammesse a presentare domanda per la partecipazione alla Azione I.2.2. del presente Avviso:

- le piccole nuove imprese innovative, aventi sede operativa nella Regione Abruzzo, costituite/costituende sotto forma di società di capitali (cfr. Raccomandazione della Commissione Europea 361/2003/CE del 6 maggio 2003) finanziariamente ed economicamente sane (GUCE C 244 del 01.10.2004); ossia quelle imprese per le quali verrà positivamente valutata, sulla base della consistenza patrimoniale, della redditività e della capacità Gestionale, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dall'operazione, secondo le scadenze previste e tenuto conto degli impegni già assunti, considerando a tal fine anche la capacità di assicurare, idonea uscita dall'investimento (capacità di "way out").

Le imprese beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti:

- **essere costituite e attive da non oltre 48 mesi dalla data di presentazione della domanda, nella forma giuridica di società di capitali;**
- **essere società costituende nella forma giuridica di società di capitali. Esse sono ammesse purché presentino congiuntamente alla domanda di partecipazione l'impegno alla costituzione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione di ammissione al beneficio (allegato 4);**
- rispetto dei parametri di cui al DM 18 Aprile 2005, che ha recepito la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
- rientrare nei parametri di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008;
- non ricadere nelle categorie di aiuti esclusi dal Reg. (CE) 800/2008;
- essere attive ed iscritte al Registro delle Imprese, ovvero che si impegnano ad iscriversi presso il medesimo Registro entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di ammissione al beneficio;
- avere sede operativa nella Regione Abruzzo o impegno a costituirla entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di ammissione al beneficio;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria, non sottoposte a procedure concorsuali e non in stato di fallimento;
- operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18.09.2007, n. 16 "Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare";
- non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definito dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUCE C 244 del 01.10.2004);
- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (Clausola Deggendorf);



Art. 4 Ambito di operatività del fondo

Il Sostegno del Fondo è volto a promuovere la nascita e le prime fasi dello sviluppo di piccole e nuove imprese innovative localizzate nella Regione Abruzzo che apportino un'innovazione volta all'individuazione di un vantaggio competitivo sostenibile nel tempo, in settori sia innovativi che tradizionali.

Attraverso la valutazione dei Business Plan, verranno individuate proposte progettuali innovative per lo sviluppo di prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato.

Il Fondo, attraverso il presente Avviso, investe in progetti di specializzazione produttiva e/o di erogazione di servizio finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese. I progetti devono essere funzionali all'innovazione sia di prodotto/servizio sia di processo e favorire ricadute positive sull'occupazione delle imprese in termini di posti di lavoro durevoli e di qualità, anche nella considerazione del disagio legato ai fenomeni di uscita temporanea dal mondo del lavoro e disoccupazione.

A titolo esemplificativo gli interventi di partecipazione al capitale di rischio dovranno essere strumentali rispetto alle seguenti finalità:

- *Innovazione di prodotto o di servizi*: applicato nell'ambito dei prodotti o servizi ad alta conoscenza;
- *Innovazione del processo*: applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software);
- *Innovazione organizzativa*: applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa;
- *Sviluppo sperimentale*: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale;
- *Trasferimento tecnologico*: trasferimento delle innovazioni tecnologiche tra il sistema della ricerca e il sistema produttivo, al fine di favorire la diffusione e la circolazione delle informazioni, delle conoscenze e delle competenze;
- *Ricerca industriale*: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti, la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.

Art. 5 Tipologie di investimento ammesse

Gli interventi , tecnicamente, sono classificati come:

- *Seed capital*: investimento in capitale di rischio concesso prima della fase di start-up per studiare valutare e sviluppare un progetto iniziale;



- *Start-up capital*: investimento in capitale di rischio concesso a imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione;
- *Expansion capital* : investimento in capitale di rischio concesso per la crescita e l'espansione di una società che può o meno andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo.

Art. 6 Regimi di sostegno

L'accesso al Fondo è regolato dai regimi di sostegno previsti dal Regolamento Generale di Esenzione della Commissione Europea del 6 agosto 2008 (Reg. CE 800/2008), pubblicato in GUCE L 214/3 del 9/8/2008.

L'intervento del Fondo a favore delle imprese non esclude, nei limiti consentiti dai Regolamenti comunitari, l'accesso delle stesse ad altre agevolazioni e ad altri strumenti di garanzia compresa la Misura. 1.2.4 del POR FESR Abruzzo 2007/2013.

Art. 7 Presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul B.U.R.A. e fino al 30 giugno 2015. L'investimento in capitale di rischio sarà accordato fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.

Nel corso dei centottanta giorni successivi a quello di presentazione della domanda si concluderanno, salvo eventuali integrazioni o approfondimenti, le operazioni di pre screening (valutazione formale) e di screening (valutazione di merito) con le modalità stabilite nel successivo articolo 9.

La domanda deve essere presentata utilizzando la procedura "on line" all'interno dell' applicativo web disponibile sul sito www.starthope.it . Sarà possibile effettuare apposita registrazione al sistema dieci giorni prima della apertura dei termini ufficiali di presentazione delle domande, e comunque, in ogni momento fino alla scadenza di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.

L'applicativo web guida il proponente nella immissione dei propri dati e nella compilazione degli Allegati previsti dall'Avviso e di seguito elencati .

La domanda di partecipazione, così come inserita nell'applicativo, deve essere stampata (la stampa riporterà il protocollo telematico attribuito), sottoscritta ed inviata unitamente alle sole dichiarazioni rese e relativo documento d'identità. Sulla domanda deve essere apposta ed annullata una marca da bollo amministrativa. La domanda cartacea deve essere inviata entro 5 giorni successivi alla data di presentazione on line della stessa, tramite raccomandata postale, posta celere o corriere espresso con i relativi avvisi di ricevimento, al seguente indirizzo:

Soggetto Gestore del Fondo di Rotazione POR FESR Abruzzo (2007/2013) - F.I.R.A. SPA – Finanziaria Regionale Abruzzese

Via Enzo Ferrari, 155

65124 – Pescara.



Se il quinto giorno coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo. Per il rispetto del sopraindicato termine farà fede il timbro postale di spedizione.

Le domande e la relativa documentazione non inoltrate secondo le modalità ed i tempi sopra indicati saranno ritenute non ricevibili con decadenza dal processo valutativo.

Sulla busta contenente la domanda deve essere apposta la dicitura "POR FESR Abruzzo 2007 - 2013 Attività I.2.2.: Avviso pubblico StartUp, StartHope - Sostegno alle piccole nuove imprese innovative"-.

Il Soggetto Gestore non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Alla domanda di partecipazione dovrà comprendere i seguenti allegati:

- a) "Application form" (Allegato 1) di partecipazione;
- b) "Formulario" (Allegato 2) riportante il business plan, redatto secondo lo schema, la forma e i contenuti previsti dall'Al.2).
- c) "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445", (Allegato 3), sottoscritta dal legale rappresentante delle Società già costituite, e con allegato il documento d'identità in corso di validità.

L'allegato 3 dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

1. di non essere in difficoltà finanziaria ai sensi della Comunicazione della Commissione sugli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (2004/C 244/02);
2. di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio competente con l'indicazione del relativo numero;
3. di non aver procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
4. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o concordato preventivo né in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;
5. di non avere amministratori/proponenti che abbiano riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
6. di conoscere ed accettare senza alcuna esclusione tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso e negli Allegati;
7. di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (Clausola Deggendorf);
8. che l'investimento in questione è conforme alle finalità previste dal presente Avviso;
9. non ricadere nelle categorie di aiuti esclusi dal Reg. (CE) 800/2008.



Nel caso di Società costituende, tutti i soggetti promotori, sia titolari di compagine societaria che persone fisiche, dovranno redigere e sottoscrivere la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per quanto ad essi riferibile.

- d) "Scheda sintetica di presentazione del progetto" (Allegato 5).

Inoltre,

se impresa esistente:

- i. copia degli ultimi 2 bilanci approvati depositati al Registro delle Imprese e situazione economico – patrimoniale aggiornata. Nel caso di imprese costituite in epoca successiva per la presentazione dei due bilanci occorrerà presentare l'ultimo bilancio approvato e/o situazione economico – patrimoniale aggiornata;
- ii. certificato rilasciato dal competente Registro delle Imprese, in data non anteriore a tre mesi dall'esibizione, attestante la vigenza, i rappresentanti legali e i relativi poteri e "informativa antimafia" ai sensi dell'art. 10 del DPR 3 giugno 2008 n. 252;
- iii. copia dell'atto costitutivo e statuto;
- iv. indicazione delle coordinate bancarie del conto dedicato, nel rispetto dei principi della tracciabilità della spesa ai sensi della Legge 136/2006, sul quale versare la nuova finanza;

se impresa costituenda:

- e) "Dichiarazione di impegno a costituire la società" (Allegato 4), sottoscritta da tutti i soggetti promotori dell'iniziativa.

Le imprese costituende si impegnano a completare la costituzione della Società entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al beneficio presentando entro tale termine la documentazione di cui ai punti ii),iii), iv).

Art. 8 Commissione di Valutazione – Nomina e compiti

Il Soggetto Gestore, come da contratto con la Regione Abruzzo, procede alla nomina di una Commissione di Valutazione preposta all'esame ed alla valutazione delle domande presentate.

Detta Commissione è composta da esperti in materia aziendale e/o finanziaria e/o amministrativa e/o legale e/o industriale/ingegneristica.

La Commissione, per l'esame di progetti particolarmente complessi dal punto di vista tecnico / tecnologico e/o scientifico, potrà avvalersi del supporto di esperti del settore, individuati dal Soggetto Gestore, i quali predisporranno un proprio parere che costituirà parte integrante della valutazione della stessa Commissione.

Ai lavori della Commissione può partecipare un rappresentante della Regione in qualità di osservatore.

La Commissione organizza ed effettua i propri lavori per determinare i progetti aventi i requisiti di idoneità e le caratteristiche di merito, coerenti con le finalità del presente Avviso e la miglior probabilità di successo imprenditoriale, secondo le Fasi di cui al successivo art. 9.



Art. 9 Esame e Valutazione delle istanze e gestione delle partecipazioni

Nel corso dei centottanta giorni successivi a quello di presentazione della domanda si concluderanno, salvo eventuali integrazioni o approfondimenti, le operazioni di pre screening (valutazione formale) e di screening (valutazione di merito) con le modalità di seguito stabilite.

Qualora il Fondo di Rotazione venisse integrato da altre risorse finanziarie provenienti da economie dell'Asse o ricostituito dai rientri rotativi della stessa Attività I.2.2, si procederà con lo svolgimento delle procedure di valutazione previste dal presente Avviso.

L'istruttoria e la valutazione delle domande avviene attraverso le seguenti tre Fasi:

- Fase 1: Pre-Screening;
- Fase 2: Screening;
- Fase 3: Negoziale.

Fase 1. Pre-Screening

Il Soggetto Gestore, al momento della ricezione delle istanze, attraverso gli uffici preposti, procederà alla verifica formale della documentazione presentata, volta ad accertare la sussistenza di quei requisiti oggettivi la cui assenza o non conformità potrà pregiudicare la possibilità di accedere ai benefici. In tale Fase, il Soggetto Gestore potrà richiedere integrazione documentale che dovrà pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

Requisiti di conformità formale:

1.1	Conformità della documentazione presentata e rispetto della tempistica	
		Completezza della documentazione richiesta comprensiva di tutte le dichiarazioni previste negli appositi allegati.
		Rispetto delle modalità di presentazione del progetto.
		Rispetto dei termini temporali imposti per la presentazione della documentazione.
1.2	Requisiti soggettivi dell'impresa proponente	
		Conformità tra il settore produttivo in cui opera il soggetto proponente e quello previsto dal Reg.800/2008
		Ragione sociale e/o forma associativa richiesta, dimensioni, volume di fatturato e data di costituzione dell'impresa.
1.3	Requisiti oggettivi del progetto/proposta	



		Rispondenza dell'operazione/progetto alle tipologie di intervento previste (Seed Capital, Start-up Capital, Expansion Capital)
		Localizzazione dell'intervento in area ammissibile ai benefici.

La conclusione della Fase 1, a cura dell' Ufficio preposto dal Soggetto Gestore, potrà avere i seguenti 3 esiti:

- verifica con esito positivo ed avvio diretto alla Fase 2;
- verifica con esito sospeso per richiesta integrazioni al proponente;
- verifica con esito negativo e conseguente comunicazione al proponente.

Fase 2 Screening: valutazione di merito sui criteri fissati nel presente avviso.

In questa Fase la Commissione di Valutazione analizza la documentazione presentata, con particolare riferimento al Business Plan, verificando che siano presenti i requisiti previsti dal presente Avviso, nell'ottica della individuazione dei migliori progetti in riferimento al grado di innovatività, al vantaggio competitivo, al team proponente e, specificamente, ai criteri riportati nella tabella che segue.

Formeranno, altresì, oggetto di valutazione il capitale intellettuale di cui l'impresa dispone, le risorse umane, la presenza di brevetti e il know how nonché la rilevanza data alla R&S.

Nel caso lo ritenga necessario, la Commissione di Valutazione potrà richiedere integrazioni documentali e chiarimenti a corredo dell'istanza, che dovranno pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

Requisiti per la valutazione di merito:

2.1	Qualità del progetto in termini di innovatività della proposta e del mercato di riferimento	
2.1.1	Innovatività della proposta	
		Rilevanza scientifica e/o tecnica, grado di innovatività e originalità della business idea (punti di forza e di debolezza), sviluppi previsti.
		Capacità di generare nuova conoscenza o di applicare conoscenze esistenti in modo innovativo.
		Ricaduta sul sistema produttivo locale e sul livello occupazionale in termini di diffusione e di sfruttamento dei risultati.



2.1.2	Mercato di riferimento	
		Chiara individuazione del prodotti/servizi e del mercato di riferimento.
		Analisi del mercato di riferimento in termini di <ul style="list-style-type: none"> - dimensione della domanda (storica e prospettica); - localizzazione e target; - quota di mercato della società e della sua difendibilità; - competitors della società.
		Vantaggi competitivi del business.
2.2	Sostenibilità economico - finanziaria del progetto	
		Presentazione del piano dell'investimento richiesto.
		Sostenibilità economica della proposta progettuale in termini di fatturato, margini reddituali e significativa capacità di generare cash flow.
		Sostenibilità finanziaria della proposta progettuale in termini di individuazione del livello di indebitamento che il cash flow è in grado di sostenere.
		Analisi economico-finanziaria prospettica che contempli l'ipotesi di più scenari alternativi. L'analisi dovrà prevedere la determinazione del Valore Attuale Netto (VAN) dell'investimento e il calcolo degli indici finanziari principali (Tasso Interno di Rendimento, Tempo di recupero). Fondamentale sarà la presenza degli assunti principali e delle ipotesi relative alle stime delle grandezze economiche e finanziarie utilizzate.
		Capacità di uscita dall'investimento da parte del beneficiario (eventuali put option).
2.3	Qualità del capitale umano	
		Qualificazione degli imprenditori e del management team anche in termini di motivazione, esperienze di successo, competenze, conoscenze e specializzazioni del settore.
		Adeguatezza dell'organizzazione aziendale e della qualificazione del personale rispetto agli obiettivi dell'investimento.
2.4	Criteri di premialità	



		Grado di innovatività conforme con i requisiti dell'art. 25 del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" e s.m e i.
		Investimenti in favore della "Green Economy" e capacità di innovare le specificità locali.
		Appartenenza ai Poli di Innovazione o impegno a farne parte.
		Riassorbimento di lavoratori temporaneamente usciti dal mondo del lavoro.

Parte integrante e determinante della Fase di Screening è un colloquio con il Soggetto proponente ed il relativo management, nel corso del quale verrà illustrato il progetto presentato anche attraverso l'utilizzo di slide o presentazioni in powerpoint (elevator pitch). Il colloquio verte ad approfondire gli aspetti di cui alla tabella precedente, nonché a formare l'opinione della Commissione di Valutazione in ordine alla motivazione, alle conoscenze e alle competenze dei proponenti.

La Commissione di valutazione, per ogni progetto esaminato, esprime un parere motivato e non vincolante in riferimento ad ognuno dei macro punti di cui alla tabella precedente e conclude la propria valutazione con l'individuazione delle istanze ritenute idonee/ non idonee.

Gli esiti di tale valutazione vengono trasmessi al CDA del Soggetto Gestore senza che ciò costituisca obbligo di investimento da parte dello stesso.

Il CDA del Soggetto Gestore, all'esito della fase di screening, nell'ambito delle proprie scelte strategiche e delle finalità del presente Avviso, potrà:

- dichiarare conclusa con esito negativo la Fase 2;
- dichiarare non ancora conclusa la Fase 2, disponendo di dar corso alla Due Diligence, al termine della quale si perverrà ad un esito positivo/negativo;
- dichiarare conclusa con esito positivo la Fase 2, disponendo di procedere direttamente alla Fase 3 (negoziazione) di trattativa con l'impresa richiedente per giungere alla definizione dettagliata degli aspetti caratteristici dell'operazione.

La conclusione con esito negativo della fase di screening sarà oggetto di idonea comunicazione indirizzata all'impresa richiedente l'intervento partecipativo.

Due Diligence

La Due Diligence è uno step eventuale del processo di selezione delle opportunità di investimento. In quanto tale, avrà luogo solo qualora il CDA del Soggetto Gestore, esaminato il parere della Commissione, ritenga necessario analizzare in maniera specifica aspetti caratteristici particolari. La Due Diligence potrà essere eseguita direttamente dal Soggetto Gestore ovvero per il tramite di professionisti specializzati, utilizzando informazioni e dati reperiti anche presso fonti esterne rispetto all'impresa richiedente. In funzione della tipologia di investimento, della complessità del business e dell'organizzazione dell'impresa richiedente, la Due Diligence potrà essere completa ovvero focalizzata solo su alcune tematiche.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere esaminati gli aspetti:

- di mercato (market due diligence, MDD);
- economico – finanziari (financial due diligence, FDD);



- legali (legal due diligence, LDD);
- fiscali (tax due diligence, TDD).

Fase 3: Negoziale

La conclusione con esito positivo della Fase 2 di Screening darà avvio alla fase negoziale che consisterà in una trattativa privata tra il Soggetto Gestore e l'impresa proponente finalizzata a definire in dettaglio gli aspetti caratteristici dell'operazione.

Il positivo esito della trattativa consiste nella definizione di un contratto di investimento (che indicherà il valore attribuito alle quote acquisite in termini di valore nominale ed eventuale sovrapprezzo riconosciuto) e di un Patto Parasociale finalizzato a disciplinare nel dettaglio i termini dell'accordo tra l'impresa richiedente ed i suoi soci da una parte ed il Soggetto Gestore dall'altra.

Il Soggetto Gestore potrà richiedere modifiche statutarie coerenti con quanto previsto dal presente bando e dalle norme contenute nei Patti Parasociali e nel rispetto delle vigenti norme in materia.

I patti parasociali dovranno contenere disposizioni atte a regolare i rapporti tra i soci originari ed i nuovi soci con riferimento ad aspetti di:

- 1) *Corporate Governance*: definizione delle regole per la nomina ed il funzionamento degli organi sociali, per il funzionamento della reportistica di monitoraggio e per le maggioranze richieste per atti particolari;
- 2) *Disinvestimento (way out)*: definizione delle regole di disinvestimento e delle modalità di esercizio delle eventuali "put-option" intese nel senso di opportunità di disinvestimento riconosciuta "ab-initio". I meccanismi di disinvestimento saranno impostati in modo da assicurare una facile liquidabilità delle partecipazioni.

Il CdA del Soggetto Gestore sarà chiamato a valutare gli esiti della trattativa e pertanto potrà decidere:

- di non confermare la possibilità dell'accordo o le relative modalità di svolgimento, dichiarando conclusa con esito negativo la Fase 3;
- di dichiarare non ancora conclusa la Fase 3, ritenendo di dover ridefinire alcuni aspetti prima di dar corso all'investimento;
- di condividere integralmente i termini dell'accordo e le relative modalità di svolgimento, dichiarando conclusa la Fase 3 e dando quindi corso all'investimento. In tal caso, il CDA del Soggetto Gestore, definita l'entità dell'investimento da effettuare, delibererà l'assunzione della partecipazione e designerà i rappresentanti in seno agli organi sociali della società partecipata.

Il Soggetto Gestore, provvederà a trasmettere idonea comunicazione all'impresa richiedente in relazione alla decisione assunta.

In caso di esito positivo, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, si procederà alla fase di *signing* del contratto con atto notarile ed al *closing* dell'operazione.

Successivamente alla sottoscrizione del contratto di investimento e dei Patti Parasociali, il Soggetto Gestore provvederà al versamento delle quote di capitale sottoscritte sul conto corrente bancario indicato dal proponente e secondo le modalità concordate. Al momento della conclusione della fase negoziale il beneficiario è tenuto alla compilazione e sottoscrizione del modello per l'adeguata verifica della clientela ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n° 231 del 21.11.2007 in tema di antiriciclaggio alla presenza di un incaricato del Soggetto Gestore.



Art. 10 Tutors

I soggetti proponenti potranno essere supportati da un team di Tutors, messo a disposizione dal Soggetto Gestore, per l'elaborazione del Business Plan coerentemente con i contenuti previsti dal bando. Resta inteso che, in tale fase, il ruolo del Tutor è di mero supporto metodologico alle imprese proponenti, mentre resta di piena responsabilità delle stesse, l'elaborazione complessiva della *Business Idea*.

Sarà facoltà del soggetto Gestore prevedere, qualora se ne ravvisi la necessità, una attività di tutoraggio volta a supportare le società finanziate nella fase di avvio del progetto e nella determinazione delle metodologie di gestione al fine di attuare strategie coerenti con gli obiettivi programmati nel Business Plan presentato. In questo caso al Team di tutors potrà essere richiesta la presentazione di relazioni periodiche dell'attività di affiancamento svolta presso la società beneficiaria.

Art. 11 Controllo e monitoraggio

Un'adeguata attività di controllo e monitoraggio, sull'attuazione del progetto finanziato e sull'impresa, sarà necessaria al fine di assicurare una tempestiva individuazione dei problemi o delle opportunità di crescita, così da poter individuare e dar corso alle azioni ritenute più adeguate in un'ottica di valorizzazione dell'investimento effettuato.

Il Soggetto Gestore svolgerà attività di controllo sulle società partecipate sia analizzando i dati di bilancio in occasione di periodiche verifiche infra annuali, sia partecipando, per il tramite dei propri rappresentanti, alle riunioni dei Consigli di Amministrazione, alle adunanze assembleari e/o alle riunioni dei Collegi Sindacali delle società partecipate e comunque attraverso forme di presidio che attengono alla Governance societaria.

In conformità alle modalità operative adottate dai principali attori bancari e finanziari operanti nel settore del merchant banking, il Soggetto Gestore seguirà un approccio proattivo nella gestione della partecipazione. Tale orientamento si caratterizza per una partecipazione attiva alla vita aziendale. Oltre alla rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, il Soggetto Gestore potrà richiedere un'informativa semestrale sui risultati aziendali ed effettuare visite in loco. Inoltre potrà richiedere la nomina di manager di fiducia nelle posizioni considerate chiave nonché la certificazione dei bilanci e l'adozione di sistemi di budgeting e di reporting.

Le attività di controllo e monitoraggio poste in essere dal Soggetto Gestore saranno finalizzate a verificare l'andamento delle società partecipate nonché ad accertare la persistenza dei requisiti di validità e redditività dell'investimento effettuato. Qualora tali requisiti dovessero venire meno e si dovesse ravvisare l'inefficacia di eventuali manovre correttive il Soggetto Gestore potrà procedere ad attivare un disinvestimento anticipato rispetto al termine originariamente pattuito, al fine di tutelare il valore della partecipazione e, pertanto, l'investimento del Fondo.

Tale possibilità, peraltro, in conformità alla normale prassi di mercato, potrà trovare concreta attuazione anche qualora si manifestino opportunità tali da assicurare un rendimento adeguato dell'operazione. La facoltà di procedere ad un disinvestimento anticipato, infatti, sarà oggetto di espressa previsione contrattuale in sede di acquisizione della partecipazione.

La società beneficiaria ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo da parte del Soggetto Gestore prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento sino allo smobilizzo.

La società beneficiaria è soggetta altresì agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria in materia di controllo finanziario e regolarità dell'operazione, e in particolare alle prescrizioni del Reg. 1828/2006 e s.m e i.



I competenti Organi comunitari, statali, della Regione e del Soggetto Gestore, su indicazione degli Organi competenti della Regione, potranno effettuare ulteriori controlli documentali anche presso la società beneficiaria. Per i controlli in loco la Regione potrà altresì avvalersi del Soggetto Gestore allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi di investimento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché del presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte. La Regione Abruzzo rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento.

Conformemente a quanto indicato dall'art. 32 del Decreto Legge 179 del 18 Ottobre 2012 e successive modificazioni e integrazioni, il Soggetto Gestore potrà prevedere misure di controllo e monitoraggio dell'impatto dell'Avviso a livello regionale attraverso un'attività di raccolta dati e di valutazione dei risultati conseguiti, anche attraverso la collaborazione con Organizzazioni specifiche e in raccordo con la Regione Abruzzo.

Art. 12 Esclusioni, Revoche e decadenze

- 1) Sono escluse dal presente avviso le seguenti categorie di aiuti, così come previsti dal Regolamento CE 800/2008:
 - aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
 - aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili;
 - aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti sotto forma di capitale di rischio, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione;
 - aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - se l'importo del sostegno è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione; ovvero
 - se il sostegno è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
 - aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell'ambiente;
 - aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;
 - aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale;
 - aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche.
- 2) Il Soggetto Gestore procede a comunicare alle società proponenti la non ammissione alle fasi di idoneità stabilite qualora accerti la sussistenza di una delle seguenti condizioni:
 - domanda di partecipazione trasmessa oltre i termini stabiliti dal presente Avviso;
 - domanda di partecipazione trasmessa con modalità diverse da quelle previste nel presente Avviso;
 - integrazioni richieste non pervenute o incomplete;



- non conformità tra il settore produttivo in cui opera il soggetto proponente e quello previsto dal Reg.800/2008;
 - Ragione sociale e/o forma associativa richiesta, dimensioni, volume di fatturato e data di costituzione dell'impresa non conformi a quanto richiesto dall'Avviso;
 - Localizzazione dell'intervento in area non ammissibile ai benefici.
- 3) Sono esclusi dagli investimenti previsti i soggetti che ricadono nell'ambito di applicazione degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. (C 244 del 01/10/2004).
- 4) Il Soggetto Gestore procede alla revoca o alla decadenza degli investimenti in capitale di rischio nel caso in cui accerti la sussistenza di una delle seguenti condizioni:
- trasferimento della sede operativa fuori del territorio regionale abruzzese;
 - qualora siano stati resi dati, notizie o dichiarazioni inesatte o non veritiere;
 - qualora a seguito dei controlli di cui all'art. 11 si ravvisi che le attività non siano state realizzate in conformità con quanto previsto nel presente Avviso e nelle dichiarazioni rese nella domanda ammessa all'investimento;
 - qualora a seguito dei controlli di cui all'art. 11 si ravvisi che l'utilizzo dei fondi derivanti dall'investimento per finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi;
 - mancata costituzione della società entro il limite massimo di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione da parte del Soggetto Gestore (per le società costituite);
 - i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal presente Avviso ovvero la violazione di specifiche norme, anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

Nei casi di revoca sopra descritti, si procederà al disinvestimento anticipato rispetto al termine originariamente pattuito, nei modi e nelle forme stabilite nei patti parasociali stipulati in sede di acquisizione della partecipazione.

Art. 13 Conservazione della documentazione

In conformità con quanto previsto dall'art. 90 del Reg. 1083/2006 e dell'art. 19 del Reg. 1828/2006, il Beneficiario dell'agevolazione conserva a disposizione della Regione Abruzzo, dello Stato centrale e delle Autorità comunitarie i documenti relativi all'investimento (bilancio di esercizio, relazioni periodiche) per i tre anni successivi alla chiusura del POR FESR Abruzzo ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento medesimo ovvero fino al 31 dicembre 2018.

Art. 14 Tutela della privacy

Il riconoscimento e la tutela del diritto alla riservatezza fanno riferimento agli artt. 24 e 59 del T.U. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che prevedono, rispettivamente, che i soggetti pubblici possono procedere al trattamento dei dati dei soggetti beneficiari, acquisiti in occasione della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica attivate, solo nei casi previsti da norme di legge o di regolamento e che restano in vigore le norme vigenti in materia di accesso agli atti amministrativi.

L'Amministrazione Regionale, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni relative al presente Avviso, ha nominato il Soggetto Gestore quale responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.



Ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs. n. 196/2003, l'Amministrazione Regionale e il Soggetto Gestore forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali agli stessi forniti.

L'Amministrazione Regionale e il Soggetto Gestore utilizzeranno i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso Pubblico, esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il quale gli stessi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

La conoscenza di tali informazioni è necessaria per la gestione del progetto e per adempiere i connessi obblighi derivanti da leggi e regolamenti civilistici e fiscali. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Amministrazione Regionale e il Soggetto Gestore raccolgono i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie.

I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell'Amministrazione Regionale e del Soggetto Gestore che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento.

L'Amministrazione Regionale e il Soggetto Gestore potranno inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione finanziaria ed ad ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento.

Natura del conferimento.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione Regionale e dal Soggetto Gestore potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere i soggetti interessati agli investimenti previsti dal presente Avviso Pubblico o alla revoca nel caso in cui questi fossero stati già concessi.

Diritti del concorrente interessato.

L'art. 7 del D.Lgs. 196/03 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:

- a) il diritto di ottenere dall'Amministrazione Regionale e dal Soggetto Gestore la conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e la loro comunicazione in forma intellegibile;
- b) il diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento, nonché della logica applicata;
- c) il diritto di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili;
- d) il diritto di avere conoscenza dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;
- e) il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- f) il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

Titolare del trattamento.

Il titolare del trattamento è:

la Regione Abruzzo – Direzione Sviluppo Economico e Turismo

Via Passolanciano, 75

65124 - Pescara

Per l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03, il titolare dei dati potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, al Soggetto Gestore, responsabile esterno del trattamento, per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

